

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9,05.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Corleone, Danese, Fabris, Mangiacavallo, Montecchi, Ranieri, Solaroli e Treu sono in missione a decorere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei progetti di legge: S. 50-282-358-1181-1386-2793/ter-2598-3060: Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (approvati in un testo unificato dal Senato) (6249); e delle abbinare proposte di legge: Sbarbati; Messa ed altri; Tarditi ed altri; Cicu ed altri; Anghinoni ed altri; Albanese ed altri; Storace; Caccavari ed altri; Pi-

vetti; Ascierio e Gasparri; Frattini; Migliori e Delmastro Delle Vedove; Tarditi; Carotti; Frattini; Russo ed altri; Bastianoni ed altri; Giovanardi (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge, già approvati in un testo unificato dal Senato: Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Sbarbati; Messa ed altri; Tarditi ed altri; Cicu ed altri; Anghinoni ed altri; Albanese ed altri; Storace; Caccavari ed altri; Pivetti; Ascierio e Gasparri; Frattini; Migliori e Delmastro Delle Vedove; Tarditi; Carotti; Frattini; Russo ed altri; Bastianoni ed altri; Giovanardi.

Ricordo che nella seduta del 26 novembre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo – A.C. 6249)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore di minoranza, onorevole Gasparri, e i relatori per la maggioranza, onorevole Palma per la I Commissione e onorevole Ruffino per la IV Commissione, rinunciano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FABRIZIO ABBATE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente,

innanzitutto desidero rivolgere un ringraziamento ai relatori per la maggioranza sul provvedimento in esame, l'onorevole Ruffino e l'onorevole Palma, per la loro relazione ma soprattutto per il modo con il quale hanno affrontato un provvedimento che ha una sua naturale complessità.

Desidero anche rivolgere un ringraziamento al relatore di minoranza, onorevole Gasparri, e a coloro che, intervenendo nel dibattito, hanno contribuito a dare a questo disegno di legge un contenuto più vasto e più ampio.

Il disegno di legge n. 6249, all'esame dell'Assemblea, è composto da pochissimi articoli. Probabilmente al termine dei lavori, con la prevedibile soppressione dell'articolo 9, degli articoli di cui era composto all'origine il provvedimento ne rimarranno solo otto.

Quello al nostro esame è certamente un provvedimento assai complesso. Esso si rivolge all'articolato mondo della sicurezza, conferendo al Governo una significativa serie di deleghe per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del ruolo degli ufficiali e dei funzionari del Corpo forestale, alla revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Inoltre questo provvedimento detta delle disposizioni che confermano e definiscono criteri e responsabilità per il coordinamento delle forze di polizia. Il provvedimento trae origine dalla presentazione, fin dal mese di novembre 1997, di un emendamento governativo alla legge finanziaria del 1998. Tale proposta di modifica, che prevedeva solo il riordino dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, venne successivamente stralciato dal Governo che ritenne opportuno, proprio in ragione della rilevanza e delle conseguenze che si sarebbero determinate sulla struttura ordinativa e funzionale delle due forze di polizia, procedere ad un approfondimento prima di coinvolgere il Parlamento.

Quell'articolo, stralciato dal disegno di legge della finanziaria del 1998, fu poi abbinato ad altri provvedimenti di legge d'iniziativa parlamentare e successivamente, nell'aprile del 1999, assegnato in sede referente alle Commissioni competenti del Senato.

Il provvedimento, che, come del resto è stato ricordato, contiene anche norme relative al riordino del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato nonché norme in materia di coordinamento delle forze di polizia, è stato definitivamente approvato dal Senato nel luglio scorso.

Esiste il problema della ricollocazione, in primo luogo istituzionale, dell'Arma dei carabinieri, caratterizzata dalla duplice funzione di forza militare e di forza di polizia e da una previsione di superamento del regolamento organico, di cui al regio decreto del 14 giugno 1934 n. 1169.

La replica è finalizzata a testimoniare, proprio alla luce del dibattito svolto e della diversità delle posizioni manifestate in quest'aula, la necessità di concorrere alla definizione di regole comuni e di svolgere un dibattito sulla sicurezza, sulla riforma e sul riordino del complesso sistema delle Forze armate.

Il quadro complessivo di cambiamento del paese e il superamento del servizio di leva grazie ad un disegno di legge che sarà — speriamo presto — all'attenzione delle Assemblee parlamentari concorrono a creare le condizioni di intervento in un settore le cui regole di riordino devono essere affidate al dibattito parlamentare, con un livello di integrazione e di partecipazione che coinvolga tutte le parti presenti in Assemblea.

Come è già avvenuto al Senato della Repubblica, il nostro tentativo è di stabilire le condizioni in base alle quali, pur partendo da posizioni estremamente diversificate — sappiamo che sono stati presentati numerosi emendamenti —, tutti si concorra a determinare le regole di un riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, in piena sintonia con gli obiettivi di

miglioramento, di ulteriore e maggiore efficienza, attuati con le garanzie di democrazia che vogliamo fissare attraverso i decreti legislativi per le forze di polizia, nell'opera di prevenzione e di vigilanza (all'interno e all'esterno del territorio nazionale per alcune di esse), per elevare la condizione, la dignità e la sicurezza della nostra comunità nazionale.

Relativamente ai temi evidenziati dal relatore di minoranza e dalle forze di opposizione, vorrei assicurare che non è assolutamente intenzione del Governo discriminare le posizioni manifestate all'interno di quest'aula e creare divisioni su un tema come questo.

La richiesta di equanimità della riforma, finalizzata ad evitare la rincorsa che nel tempo si è sempre realizzata tra i diversi trattamenti e modalità di presenza all'interno dei diversi corpi, è stata avanzata quale esigenza di una maggiore uniformità dei trattamenti e degli ordinamenti delle nostre forze di polizia. Credo che questo provvedimento offra un quadro di riferimento assai più tranquillo e tenda a stabilire una serie di percorsi frenati, in qualche modo, dalla rincorsa cui prima accennavo.

Anche relativamente ai tempi della delega, sui quali si era manifestato il disagio di alcuni dei partecipanti al dibattito, evidenzio che la riforma si realizzerà insieme: la legge di riforma e di riordino delle forze di polizia rappresenterà il momento conclusivo di una serie di iniziative che troveranno tutte le forze di polizia uniformemente e coerentemente orientate a darsi una definizione più ampia e più precisa.

Vorrei si tenesse conto che questo articolato, che è la risultante di un equilibrio molto delicato raggiunto con il concorso di larga parte — lo ripeto — delle forze rappresentate al Senato della Repubblica, dimostra quanto il dibattito nel paese sia avanzato e quanto si siano ulteriormente rafforzate le condizioni di garanzia e le possibilità di affinamento del rapporto tra le forze di polizia.

I punti contenuti negli articoli 1 e 7, relativi riordino dell'Arma dei carabinieri

e al coordinamento delle forze di polizia, rimangono ancora affidati al dibattito successivo; penso, ad esempio, al tema dei vertici dell'Arma dei carabinieri. Credo che il passo già realizzato e la condizione che garantisce la « militarità » dell'Arma e il suo collegamento alle Forze armate rappresentino di per sé una situazione di avanzamento del dibattito che finora si è svolto. Ulteriori passi in avanti, che non è possibile compiere in questa fase del processo di riordino dell'Arma dei carabinieri, segnerebbero in qualche modo uno strappo in ordine al quale vi sono difficoltà ulteriori rispetto all'articolato in discussione in quest'aula.

L'appello che rivolgo è quindi ad una partecipazione, se possibile, delle opposizioni, al di là delle posizioni strumentali e delle diversità che sono state manifestate in modo preconcepito in quest'aula e che credo possano e debbano essere superate sulla base della comune garanzia di concorrere a realizzare un percorso con il quale, nel riordino complessivo delle nostre forze di polizia, miglioreremo il quadro di riferimento per il sistema di sicurezza interno ed esterno nel paese. Realizzeremo ciò creando presupposti ordinamentali, regolamentari ed organizzative grazie alle quali i carabinieri, la Guardia di finanza, le forze di polizia e il Corpo forestale dello Stato saranno nella condizione di meglio corrispondere alle attese ed alle esigenze del paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Colleghi, l'esame del provvedimento riprenderà dopo la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno.

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Comunico che il tribunale di Reggio Calabria, con ricorso de-

positato in data 17 aprile 1999 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della medesima del 7 luglio 1998 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico del deputato Amadeo Matacena per il reato di diffamazione per aver offeso, a mezzo stampa, la reputazione del dottor Vincenzo Macrì, sostituto procuratore della Repubblica adde-
tato alla direzione nazionale antimafia.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 414 del 1999, notificata alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1999.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza che, nella riunione del 30 novembre 1999, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Reggio Calabria.

Avverto che, se non vi sono obiezioni, tale deliberazione s'intende adottata dall'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento

penale, nei confronti del deputato Bossi, pendente presso il tribunale di Monza, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-*quater*, n. 94).

Ricordo che, nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Bossi). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per i richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-*quater*, n. 94)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 94.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Umberto Bossi con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Monza.

Il capo di imputazione contestato riguarda l'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, per avere, quale persona intervistata nell'ambito di un articolo pubblicato su *Il Giornale* del 26 agosto 1996, asseritamente offeso la reputazione del dottor Antonio Di Pietro, allora sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano e oggi senatore della Repubblica. Ciò, in particolare, affermando: «Non siamo mica come Di Pietro, quello sì ha amici nei servizi segreti (...). Quel Di Pietro si è sempre nascosto dietro "mani pulite", in

realtà ha sempre fatto parte del sistema colonialista romano e razzista», con questo fornendo del querelante — come recita testualmente il capo d'imputazione — l'immagine di una persona inserita in un contesto torbido, che ha strumentalizzato ad altri fini la propria attività di magistrato.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 27 ottobre 1999, alla quale il deputato Bossi, sia pure debitamente convocato, non ha ritenuto di intervenire.

La Giunta ha rilevato che le frasi proferite dall'onorevole Bossi costituiscono un intervento di un deputato (peraltro leader di un importante raggruppamento politico) riferito ad una persona — il dottor Di Pietro, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano e oggi senatore della Repubblica — e a fatti — la vicenda di «mani pulite» — che sono state per lungo tempo (e sono ancor oggi) al centro del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di uno specifico collegamento con atti e documenti parlamentari, collegamento che, tuttavia, deve tenersi implicito, attesa l'ampiezza della discussione che ha avuto luogo sui temi sopra ricordati, sia dentro sia fuori il Parlamento.

Peraltro, a ben vedere, un collegamento specifico con l'attività parlamentare esiste. Le dichiarazioni furono rese nell'agosto 1996. Un paio di mesi prima, intervenendo in aula nella seduta del 22 luglio 1996, in occasione della fiducia al Governo Prodi, l'onorevole Bossi, nell'ambito di un ampio ragionamento politico sul fatto che «le radici di tutti i mali del paese sono (...) nella natura centralista della Costituzione italiana e nell'interpretazione che di essa diedero le corti e i partiti politici della prima Repubblica e che stanno continuando a dare i partiti dell'attuale "palude"» rilevava, appunto, che il Governo Prodi, che allora si presentava al Parlamento, non presentava sufficienti elementi di novità. E tra gli elementi di continuità con il passato rilevava testualmente: «c'è Di Pietro, che

cercò di delegittimare, a partire da una storia oscura, la Lega, definendolo, addirittura, il partito delle tangenti». E continuava: «Attorno all'ultimo grande partito nazionale, il PDS, sembra — ma io mi auguro di sbagliarmi — che si sia radunato il vecchio sistema in difesa di una forma di Stato non più difendibile, nonché di interessi che il centralismo sottende».

Peraltro, l'onorevole Bossi è tornato su tali temi nelle dichiarazioni sulle comunicazioni del Governo nella seduta del 22 luglio 1996 nelle quali egli affermava: «Non si può non sottolineare che il *pool* nacque mentre la spinta della Lega — spinta di protesta popolare contro il centralismo corrotto di "Roma ladrona" — stava obbligando il sistema politico ad avviare una fase costituente, che ora sembra finita nel nulla (...). Fu proprio attraverso la sinistra, non toccata dal *pool* di «mani pulite», che è continuata la prima Repubblica (...). Dietro di noi, al vertice del triangolo, c'era il *pool* di "mani pulite" (...). Un triangolo mortale i cui vertici erano Roma, Palermo e la loro magistratura. Volevano e vogliono che nulla cambi, che il nord resti schiavo e che la sua forza politica venga cancellata». Si tratta, in sostanza, fatta eccezione per la questione dei servizi segreti, degli stessi concetti espressi nelle dichiarazioni oggetto della querela all'onorevole Di Pietro.

Va ricordato, infine, che al tema della contiguità del senatore Di Pietro erano dedicate anche alcune affermazioni rese alla stampa dall'onorevole Parenti, che sono state dichiarate insindacabili tanto dalla Giunta, quanto dall'Assemblea.

Va rilevato, peraltro, che il senatore Di Pietro, fin da quando esercitava le funzioni di pubblico ministero, era da considerarsi, in senso lato, un personaggio pubblico, che anche con le sue dichiarazioni (si pensi a quelle rese in occasione dell'emanazione del cosiddetto «decreto Biondi»), oltre che con i suoi atti giudiziari, ha avuto una notevole influenza nella vita politica del paese. Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto legiti-

tima una critica — peraltro di tenore tutto politico — come quella rivoltagli dall'onorevole Bossi.

Può quindi ritenersi, conclusivamente, che le dichiarazioni dell'onorevole Bossi per le quali pende il procedimento sopra citato debbano inquadrarsi in un complessivo contesto politico parlamentare e siano da ritenersi, pertanto, coperte dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per queste ragioni, la Giunta, all'unanimità, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 94)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 94, concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge: Gasperoni ed altri: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1551-B) e delle abbinare proposte di legge: Garra ed altri (3651); Pittella (4129); Ricci (4293) (ore 9,24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Gasperoni ed altri: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,

n. 55, e successive modificazioni; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Garra ed altri; Pittella; Ricci.

Ricordo che nella seduta di ieri è mancato il numero legale nella votazione dell'emendamento Tassone 1.4 *(per l'articolo, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo, vedi l'allegato A — A.C. 1551-B sezione 1)*.

(Ripresa esame articolo 1 — A.C. 1551-B)

PRESIDENTE. Dobbiamo pertanto procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Tassone 1.4.

C'è richiesta di votazione nominale?

ELIO VITO. Sì, signor Presidente.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,25).

PRESIDENTE. Decorrono, pertanto, da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso dei termini regolamentari di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,25, è ripresa alle 9,55.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 1551-B.

(Ripresa esame articolo 1 — A.C. 1551-B)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassone 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ELIO VITO. Il Governo dov'è?

PRESIDENTE. È qui vicino.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 332
Votanti 330
Astenuti 2
Maggioranza 166
Hanno votato sì 141
Hanno votato no . 189).

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, interveggo per rilevare che abbiamo votato in assenza del Governo.

PRESIDENTE. Me ne sono accorto.

NADIA MASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono qui.

ELIO VITO. Ora è arrivato un sottosegretario. Talora si sollecita la presenza dei deputati, il Presidente sospende la seduta e giustamente redarguisce i ritardatori.

Credo allora che dovremmo pretendere un analogo rispetto per i nostri orari dai rappresentanti del Governo.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Vito, però come lei sa abbiamo votato un emendamento sul quale era mancato il numero legale. Comunque, prendo atto della sua osservazione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nuccio Carrara 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 318
Votanti 286
Astenuti 32
Maggioranza 144
Hanno votato sì 103
Hanno votato no . 183).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Anedda 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 324
Votanti 293
Astenuti 31
Maggioranza 147
Hanno votato sì 108
Hanno votato no . 185).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nuccio Carrara 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 325
Votanti 324
Astenuti 1
Maggioranza 163
Hanno votato sì 135
Hanno votato no . 189).

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

**(Esame di un ordine del giorno –
A.C. 1551-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A – A.C. 1551-B sezione 2*).

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, l'ordine del giorno Luciano Dussin n. 9/1551-B/1, in quanto riguarda la durata in carica dei sindaci, materia non trattata dal provvedimento in esame.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

***(Dichiarazioni di voto finale -
A.C. 1551-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, intervengo per sottolineare quanto è stato già dichiarato da altri in precedenza. Questo è un provvedimento dovuto, infatti, una sentenza definitiva pronunciata della Corte costituzionale impone l'attivazione delle norme sulle ineleggibilità alle cariche degli enti locali.

Il provvedimento al nostro esame è stato già discusso alla Camera, al Senato esso è stato modificato con l'introduzione di concetti peggiorativi ed ora ritorna « blindato » alla Camera.

Sostanzialmente, il problema è uno solo: è un atto dovuto perché i tempi e i mali della giustizia impongono di aumentare le leggi attualmente in vigore per colmare le lacune provocate dalla magistratura.

C'è un problema sostanziale: il completo fallimento della giustizia abbisogna di tempi lunghissimi. Sappiamo bene, anche per le denunce rivolte dagli stessi magistrati (anche da quelli più in vista), che in carcere finiscono solo i poveracci. Non ci sono fondi, quindi ci sono responsabilità dello Stato che, sommate alle responsabilità di chi amministra direttamente la giustizia, impongono un aumento di tempi che la stessa Unione europea denuncia quali deficienze organiche nella gestione della giustizia. Ci sono conse-

guentemente responsabilità della politica in ordine al funzionamento della giustizia, in termini di leggi poco chiare e finanziamenti non certi. Ricordo che l'altro ieri i giudici del tribunale di Caserta, a spese loro, hanno acquistato una pagina su un quotidiano locale, denunciando l'impossibilità di continuare ad operare in quelle condizioni: sono senza uomini, senza soldi, senza strutture, senza nulla.

A questo punto, i tempi si allungano a dismisura, non c'è più certezza sulla colpevolezza o sull'innocenza di un imputato e noi ci troviamo a dover tener conto, con questo provvedimento, proprio di tale aspetto. Se qualcosa non funziona, però, non bisogna rispondere dilatando i tempi. Ricordo che tempo fa si discuteva della possibilità di aumentare a cinque anni la durata del mandato del sindaco, in quanto si sosteneva che in quattro anni non si sarebbe riusciti a veder concretizzata nessuna opera pubblica. Però, alla fine, visto che le opere pubbliche restano sempre « imbalsamate » e « ingessate », tra qualche anno dovremo aumentare la durata del mandato del sindaco a sette, otto, dieci o quindici anni per veder realizzato un marciapiede... ! Quindi, la dilatazione dei tempi, anche dei processi, come nella fattispecie trattata dal provvedimento, è un palliativo. Si rinvia l'unica decisione corretta da assumere, vale a dire la modifica delle norme che sono criticate da tutti e che stanno perseguendo i cittadini, che non si vedono riconosciuti i propri diritti.

Per quanto riguarda la ineleggibilità alle cariche, era giusto limitarne l'applicazione ai casi di condanna definitiva, prevedendo l'eventuale sospensione in attesa della sentenza finale. Però, rimangono intatti i mali. Abbiamo perso tre anni inutilmente, perché questo provvedimento sta « rimbalzando » tra le due Camere, senza che sia cambiato nulla nel frattempo; si sono solo dilatati i tempi. Probabilmente, chi sarà qua tra tre o quattro anni si troverà a dover applicare un'altra normativa di questo genere e quindi a prolungare il periodo di sospensione, e così via.

Le responsabilità non sono solo nostre, dello Stato, ma anche di chi sta ammi-

nistrando la giustizia; ne abbiamo avuto le prove poco tempo fa rispetto a processi che hanno richiesto anni di indagini senza alcuna prova, con centinaia di miliardi persi, con imputati criminalizzati per nulla, con testimoni, che avevano a loro carico ventuno omicidi, pagati profumatamente dallo Stato; processi che poi si sono conclusi con un nulla di fatto, se non la criminalizzazione di alcuni cittadini. Nessuno paga queste responsabilità, ma poi tutti noi scontiamo i tempi lunghi in attesa di sentenze che non arrivano mai.

Ci vuole coraggio per affrontare i veri problemi dello Stato, e quindi anche della giustizia, che finora non hanno avuto alcun tipo di riscontro. Bisogna avere il coraggio di cambiare le cose. Qui invece si continua a parlare e a rinviare, senza arrivare mai a nulla di concreto, se non ad un allungamento dei tempi.

Preannuncio l'astensione dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania, perché condividiamo l'esigenza di recepire i principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale, ma nel contempo ribadiamo il nostro giudizio totalmente negativo sul funzionamento della giustizia in questo paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasperoni. Ne ha facoltà.

PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il convinto voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo su un provvedimento che, oltre a dare attuazione compiuta alla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, sana una grave situazione di palese ingiustizia per gli amministratori locali e supera le sperequazioni esistenti fra questi ed i membri di Camera e Senato e dei consigli regionali. È una legge molto attesa da tutti gli amministratori locali e soprattutto da coloro che si vedono privati del diritto di elettorato passivo a seguito di condanne a pene lievi, subendo così un trattamento iniquo e discriminatorio, rispetto non solo

ad altre cariche elettive, come osservavo, ma anche ad alti dirigenti amministrativi non eletti, che in presenza delle stesse condizioni permangono legittimamente nella loro funzione.

Aggiungo che con questo provvedimento adeguiamo la nostra legislazione alle norme vigenti negli altri paesi europei: in più circostanze, peraltro, ci sono giunte sollecitazioni al riguardo dal Comitato di ministri del Consiglio d'Europa e dal Congresso dei poteri locali e regionali dell'Europa. Resta solo il rammarico, signor Presidente, di non essere riusciti ad approvare la legge in tempo utile per le elezioni amministrative della scorsa primavera; sento tuttavia il dovere di ringraziare tutti i colleghi, in particolare il relatore Pistelli e l'onorevole Sabattini, che con l'ottimo lavoro svolto ci consentono di sentirci da oggi un po' più europei e di contare su una legislazione più equa e rispettosa dei principi di giustizia e di uguaglianza. Sono queste le ragioni per le quali i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare ha lo scopo di razionalizzare la disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, nonché i casi di sospensione dalla carica degli amministratori degli enti locali sottoposti a provvedimento penale o a taluni provvedimenti cautelari o di prevenzione. Vengono introdotte a tal fine modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55: in tal modo, fra l'altro, si adeguano le disposizioni di tale legge alla saggia decisione della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità del testo originario laddove stabiliva quale causa di ineleggibilità l'esistenza di sentenze ancora non definitive, con evidente violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Viene dunque stabilito che la sussistenza di sentenze di primo grado può sì costituire una causa di sospensione, ma che comunque questa causa di sospensione non potrà protrarsi oltre i termini tassativamente stabiliti dalla legge, mentre l'ineleggibilità consegue esclusivamente a sentenze passate in giudicato. In tal modo, da un lato, si tutelano le garanzie costituzionali, prima fra tutte quella per cui nessuno può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva; dall'altro lato, si prende atto dell'inopportunità che continuino ad esercitare le proprie funzioni amministratori indiziati o accusati di gravi reati, prevedendo che essi siano sospesi dalla carica in attesa della conclusione dei relativi procedimenti, all'esito dei quali la sospensione cesserà, nel caso di assoluzione, ovvero si farà luogo alla decadenza, nel caso di condanna.

Un testo, dunque, complessivamente equilibrato, che mette ordine in un settore nel quale si erano venute a determinare disarmonie e contraddizioni, la cui approvazione, come ha rilevato il collega Pistelli nella sua relazione, consentirà a numerose amministrazioni locali di uscire da situazioni di incertezza. Non si possono tuttavia non rilevare alcuni punti del testo licenziato dal Senato che suscitano perplessità e riserve, in particolare la piena equiparazione del patteggiamento alle sentenze di condanna: in tal modo, si finisce per scoraggiare il ricorso a tale rito alternativo. Quanto al fatto che chi patteggia non viene colpito poi dall'interdizione, o dalla decadenza, va rilevato come spesso coloro che denunciano questo fenomeno siano gli stessi pubblici ministeri che lo hanno determinato prestando il proprio consenso al cosiddetto patteggiamento. Tuttavia, vi è stata quantomeno la correzione rispetto al testo approvato in prima lettura, vale a dire che la norma non si applica rispetto a patteggiamenti concordati in passato, in quanto tale scelta è stata spesso determinata proprio dal fatto che l'articolo 445 del codice di procedura penale prevede espressamente che tale rito processuale esclude, tra l'altro, l'applicazione di pene accessorie.

Nonostante le suddette riserve, un giudizio parzialmente positivo e l'esigenza di una rapida approvazione inducono i deputati di rifondazione comunista a votare a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nan. Ne ha facoltà.

ENRICO NAN. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia su un provvedimento che rappresenta un passo in avanti verso il garantismo. Tuttavia, occorre rilevare alcune carenze sotto il profilo tecnico-giuridico della norma e, in particolare, due aspetti decisamente negativi.

Mi riferisco, in primo luogo, alla sospensione e alla decadenza dopo diciotto mesi dalla condanna di primo grado. Si tratta di una norma sulla quale sorge il sospetto di illegittimità costituzionale, essendo l'unica di questo genere che si intravede nel codice di procedura penale. Essa non dà garanzie per la fissazione del termine del procedimento in grado di appello nei confronti di un amministratore che sia stato sospeso rispetto ad un altro amministratore; non dà garanzie perché — noi che viviamo nelle aule giudiziarie lo sappiamo bene — in quasi tutte le corti di appello di Italia passano normalmente più di diciotto mesi prima di arrivare al grado di appello. In ogni caso, è facile superare i diciotto mesi: è sufficiente un rinvio a seguito della presentazione del solito « falsificato medico » — come a volte viene definito — oppure per un impedimento del difensore, tale da determinare, appunto, uno slittamento ulteriore del grado di appello e da consentire che l'amministratore sospeso venga ammesso nuovamente al suo ruolo.

Il secondo aspetto negativo riguarda i dipendenti pubblici. La norma è troppo assimilabile a quella che concerne gli amministratori e, a nostro modo di vedere, avrebbe dovuto essere configurata separatamente e in maniera più analitica.

In ogni caso, credo che si debba rilevare che il vero problema è l'esigenza

di speditezza dei processi. Ecco perché avremmo preferito che si fosse riservata una corsia preferenziale agli amministratori sottoposti a procedimento penale, imponendo entro un determinato periodo lo svolgimento del processo penale in grado di appello, piuttosto che inserire un termine di decadenza.

Si tratta, comunque, di un provvedimento che si muove nella direzione di assicurare maggiori garanzie all'imputato, che offre una maggiore tutela rispetto a rinvii a giudizio strumentali, politicizzati, che condizionano la vita politica del paese, nonché l'immagine degli amministratori.

Pertanto, credo che in futuro si dovrà addivenire alla formulazione di norme che prendano in considerazione l'importanza dell'udienza preliminare, in modo da determinare realmente la funzione di udienza-filtro, che impedisce una strumentalizzazione, a volte non voluta, della politica che, senza dubbio, spesso è condizionata dai rinvii a giudizio.

Concludo, dichiarando il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola, al quale ricordo che il tempo a sua disposizione è ridotto. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Sì, signor Presidente, ho a disposizione ancora due minuti e 17 secondi.

PRESIDENTE. Vedo che lei si è informato con la sua abituale puntualità.

SERGIO COLA. Signor Presidente, noi di Alleanza nazionale voteremo contro questo provvedimento, ma non in una maniera esasperata, bensì perché non lo condividiamo sotto il profilo tecnico. Per la verità, avevamo iniziato ad affrontare la questione in altri tempi — un anno e mezzo o due fa —, quando si cercava di colmare le lacune e porre riparo rispetto ai danni determinati da condanne minime rispetto a reati insignificanti — omissioni di atti d'ufficio o abuso innominato di atti d'ufficio — che non raggiungevano la pena di sei mesi di reclusione.

Nelle more intervenne la modifica dell'articolo 323 che ridusse la sanzione: si offrì così la possibilità anche a coloro che avevano posto in essere abusi di potere finalizzati a profitto proprio o altrui di rientrare nelle categorie previste dalla legge che stiamo approvando e, per la verità, non possiamo condividere tutto ciò a cuor leggero.

Condividemmo perfettamente l'applicazione del principio, sancito nella sentenza della Corte costituzionale, della presunzione di non colpevolezza — ci mancherebbe! —, ma non possiamo assolutamente condividere ulteriori aspetti, quale, ad esempio, quello relativo all'articolo 444, cioè al patteggiamento. In linea teorica, a mio modo di vedere, il patteggiamento non costituisce assolutamente una condanna, ma solamente un'accettazione di pena, in quanto non si entra nel merito. Con questa legge abbiamo ritenuto di considerare il patteggiamento una condanna; allora, per quale motivo nel terzo comma si stabilisce che le sentenze di patteggiamento opereranno solamente dopo l'entrata in vigore della legge, quando, nel momento in cui si considera il patteggiamento come condanna, i requisiti di carattere soggettivo non sussistono più? Mi pare si tratti di un'essenzione che non possiamo assolutamente condividere, così come non possiamo condividere l'ulteriore passo di questa legge in cui si stabilisce il termine di diciotto mesi per la decadenza della sospensione dell'attività amministrativa.

Questi due commi, che noi riteniamo di non poter assolutamente condividere, ci inducono a votare contro. Il nostro voto è contrario solo perché questi due commi sono qualificanti rispetto ad un determinato progetto e, nel contempo, non ci inducono a ritenere che sia stata fatta una prognosi di estremo rigore in relazione a reati molto gravi, connessi soprattutto ad una funzione così importante quale è quella dei pubblici amministratori e dei pubblici dipendenti.

Per queste ragioni Alleanza nazionale voterà contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione -
A.C. 1551-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Colleghi, vi prego di prendere posto.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 1551-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Gasperoni ed altri: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ») (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1551-B):

<i>(Presenti</i>	<i>341</i>
<i>Votanti</i>	<i>299</i>
<i>Astenuti</i>	<i>42</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>150</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>256</i>
<i>Hanno votato no.....</i>	<i>43).</i>

Sono così assorbite le proposte di legge nn. 3651, 4129 e 4293.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Caparini; Mazzocchi ed altri; Pecoraro Scanio; Manzione e Volontè: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (1238-2321-5078-5496) (ore 10,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Caparini; Mazzocchi ed altri; Pecoraro Scanio; Manzione e Volontè: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto.

Ricordo che, nella seduta del 15 novembre scorso, si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori ed il Governo.

**(Contingentamento tempi seguito esame -
A.C. 1238)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 30 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 8 minuti (con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 4 minuti;

Forza Italia: 49 minuti;

Alleanza nazionale: 44 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 36 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 33 minuti;

Comunista: 27 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 27 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 11 minuti; Verdi: 9 minuti; Rinnovamento italiano: 8 minuti; CCD: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 8 minuti; Socialisti democratici italiani:

5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Esame degli articoli – A.C. 1238)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge, del quale la Commissione propone la reiezione, e degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che, ove l'articolo 1 venisse respinto, non si procederà né alla votazione dei successivi articoli, che risulterebbero preclusi, né alla votazione finale.

Infatti l'articolo 1 stabilisce il divieto delle vendite sottocosto e della relativa pubblicizzazione. Gli articoli 2 (relativo alla definizione di vendita sottocosto), 3 (relativo alle deroghe), 4 (relativo alle sanzioni), 5 (recante disposizioni finali) e 6 (relativo all'entrata in vigore) presuppongono l'esistenza dell'articolo 1, dal momento che hanno carattere accessorio e strumentale rispetto ad esso.

La reiezione dell'articolo 1 equivale, quindi, alla reiezione del testo unificato delle proposte di legge e rende pertanto incongruo il voto finale.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 1238)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del testo unificato e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A – A.C. 1238 sezione 1*).

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, nella discussione generale che si è sviluppata sul testo unificato Mazzocchi sono state fatte diverse considerazioni, sia da parte mia sia

da parte delle forze politiche dell'opposizione e sono stati chiesti al Governo alcuni orientamenti in merito alla questione.

Ci troviamo di fronte ad un testo, quello Mazzocchi, che vuole regolamentare la materia; contemporaneamente il Governo ha predisposto, in base al decreto legislativo n. 114 del 1998, un regolamento che attualmente è all'attenzione del Consiglio di Stato. Invito il Governo a riferire in merito alle considerazioni e alle richieste di chiarimento formulate prima di proseguire nell'esame del testo sul quale riconfermo il mio parere contrario come relatore per la maggioranza.

Quindi, signor Presidente, se mi è consentito, vorrei ascoltare il parere del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di parlare.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo aveva dimostrato con la replica alla discussione generale una particolare attenzione ai contenuti del dibattito svoltosi sia in Commissione sia in aula e in questo momento è nella condizione di confermare il proprio orientamento a procedere sulla strada indicata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 114, quella cioè di disciplinare le vendite sottocosto attraverso un regolamento approvato per effetto della decisione di delegificazione di questa materia. Il Governo ribadisce l'informazione già fornita, cioè che lo schema di regolamento è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio al Consiglio di Stato, il parere del quale stiamo aspettando.

Il Governo per altro si impegna a riferire in Commissione, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sui contenuti del parere stesso nonché sui contenuti dello schema di regolamento prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; si impegna altresì ad ascoltare su questa stessa materia gli orientamenti che emergeranno dalla discussione che scaturirà in Commissione a seguito di queste informazioni.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Relatore di minoranza*. Ringrazio il sottosegretario Morando, che rispetto molto come persona, ma non posso non ricordargli che, pur avendo egli seguito con scrupolo i lavori in Commissione e in aula, non ha dato alcuna risposta alle problematiche che hanno indotto alcuni partiti dell'opposizione a presentare le proposte di legge in esame.

Molto correttamente il Presidente all'inizio dell'esame del provvedimento ha detto che, se l'articolo 1 verrà bocciato, conseguentemente cadranno tutti gli altri articoli poiché il contenuto di tale articolo è pregiudiziale rispetto agli altri. Infatti, esso prevede una norma già in vigore in tutti i paesi europei, tranne la Grecia e l'Italia, quella che vieta le vendite sottocosto. Il sottosegretario si è richiamato all'articolo 15 del decreto legislativo n. 114, meglio conosciuto come legge Bersani, ma voglio anche qui ricordargli che negli ultimi due commi di tale articolo si fa riferimento al divieto delle vendite sottocosto.

In Commissione il Polo, insieme con i colleghi della Lega, ha dichiarato la propria disponibilità a ritirare la proposta di legge perché ciò che importa è il fine, non il mezzo che consente di dire che Alleanza nazionale, Forza Italia o il Polo sono stati più bravi degli altri; noi vogliamo che anche in Italia per legge sia sancito che si fa divieto delle vendite sottocosto.

Il regolamento al quale si è richiamato il sottosegretario parla di posizione dominante; quanto poi al parere del Consiglio di Stato (verso il quale ho il massimo rispetto), mi auguro che, nel momento in cui si troverà di fronte all'espressione « posizione dominante », capisca che non si parla di divieto di vendita sottocosto e quindi respinga il regolamento. Dobbiamo però cercare di capire che tutti questi rinvii fanno sì che, per esempio, la società Carrefour in questo momento possa acquistare il pacchetto azionario per il 50 per cento della GS e possa entrare nel

mercato italiano. Posso già annunciarvi che entro Natale una società straniera venderà televisori a 18 pollici a 140 mila lire. Ciò significa che decine e decine di imprese italiane che producono i televisori al costo di 182 mila lire dovranno chiudere i battenti.

La proposta di legge in esame, che forse molti colleghi confondono con le vendite promozionali o altro, vuole correggere una situazione che provocherebbe realmente la caduta dell'economia del nostro paese. I tempi sono stati troppo lunghi. Abbiamo presentato emendamenti e chiediamo al relatore di riunire la Commissione per esaminarli. In ogni caso, a nome dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale, chiedo che, una volta esaminati gli emendamenti in Commissione, si ritorni in aula; a quel punto, ogni partito si assumi la responsabilità di dire, non tanto ai commercianti, quanto ai cittadini, qual è la sua posizione su un problema annoso che non colpisce la categoria dei commercianti, bensì la produzione e l'occupazione del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

EDO ROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Signor Presidente, il Governo ha ripetuto che la strada che intende perseguire è quella dell'emanazione di un regolamento. Il Governo si è, altresì, impegnato — prima di emanare il regolamento — ad ascoltare i pareri in Commissione; spero che si impegni anche a recepire le obiezioni che abbiamo sollevato. Quindi, da questo punto di vista, non possiamo far altro che registrare che esiste una volontà nuova da parte del Governo.

Si pone ora un problema già sollevato dall'onorevole Mazzocchi, ovvero se la nuova volontà del Governo abbia effetti dal punto di vista procedurale o da quello sostanziale. Nel primo caso, i termini della questione cambiano di poco; a questo punto, facciamo il tentativo di riunirci

di nuovo in Commissione ed, eventualmente, si tornerà in aula. Se, invece, il problema riguarda i contenuti, i termini della questione sono più complicati: allora, o vi è la volontà politica di affermare nel regolamento che è fatto divieto di vendite sottocosto oppure non siamo d'accordo. Naturalmente occorrerà poi, nel regolamento, distinguere le varie situazioni. Non si può, infatti, stabilire il divieto di vendite sottocosto per tutti i prodotti: ad esempio, ciò potrà essere consentito per i prodotti freschi deperibili, per quelli tipici stagionali e per quelli in via di sostituzione tecnologica.

Affermare in linea di principio — come il Governo ha fatto al termine della discussione sulle linee generali — che la determinazione di qualsiasi prezzo è una prerogativa che deve rimanere all'impresa, mi sembra fare un'osservazione ovvia, che nessuno mette in discussione. Quando è che questa affermazione viene posta in discussione? Quando l'imprenditore pratica una tale politica dei prezzi non solo rinunciando alla sua quota di profitto, ma addirittura vendendo sottocosto, vale a dire al di sotto dei costi da lui sostenuti. Pensiamo che, una tale ipotesi sia aberrante e ribadiamo che se essa verrà confermata, le ragioni di una tale condotta possono essere soltanto due: o vi è un intento predatorio da parte dei grandi gruppi commerciali rispetto alle piccole e medie imprese o si vuole predisporre uno specchietto delle allodole per attirare clienti e guadagnare su altri prodotti; da questo punto di vista, siamo vicini alla truffa. In un caso e nell'altro, la questione deve essere definita, altrimenti diventa complicato anche per chi ci ascolta e per l'intero Parlamento comprendere di che cosa si stia discutendo.

In conclusione, se vi è una volontà politica, si torni in Commissione; siamo pronti e disponibili a discutere. Se, invece, non vi è una tale volontà politica, ritengo si debba procedere nell'esame del provvedimento. Ognuno si assumerà la responsabilità del proprio voto nei confronti dei consumatori, che vengono « consegnati » nelle mani dei grandi gruppi commerciali

che stanno crescendo in modo smisurato nel nostro paese, imponendo determinate logiche commerciali e tipi di produzione, mettendo a repentaglio la stessa autonomia produttiva dell'Italia; affidare il mercato nelle mani di gruppi che danneggiano le piccole imprese mi sembra un errore, ma ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

LUIGI GASTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare alcuni aspetti che sono sufficienti a spiegare il motivo per cui i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno a favore di una disciplina delle vendite sottocosto.

Condivido quanto dichiarato dal relatore di minoranza, onorevole Mazzocchi. Innanzitutto, non esiste alcuna normativa che regoli la materia a quasi due anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, che ha riformato il commercio; a dimostrazione della necessità di pervenire ad una disciplina legislativa, registriamo la richiesta di tutte le associazioni di categoria e dei distributori piccoli e medi già auditi durante l'iter del provvedimento in Commissione, con la sola eccezione di Confindustria, la quale ha dichiarato di voler attendere il regolamento, che sarà emanato dal Governo, prima di esprimersi.

A fronte di questi inspiegabili ritardi del Governo, siamo preoccupati per la sorte di molte migliaia di piccole e medie imprese distributrici, di molte decine di migliaia di piccoli operatori del commercio ed ancora più preoccupati per la necessità di assicurare regole certe al mercato.

Le vendite sottocosto costituiscono un mezzo di sleale attrazione della clientela (generalmente accompagnato, da parte degli stessi esercenti, dall'artificioso rialzo del prezzo di altri prodotti, al fine di compensare i minori introiti ottenuti) ed alterano la concorrenza creando danni per le imprese non solo commerciali, ma anche industriali, nonché per i consumatori in genere.

Infine, vorrei rimarcare come la grande distribuzione francese e straniera in genere stia entrando nel nostro paese con il metodo delle vendite sottocosto, evidenziando un problema che non è solo dei commercianti, ma che coinvolge la produzione, l'occupazione e più in generale la ricchezza del nostro paese. Per questi motivi, come ho già anticipato, Forza Italia esprimerà un voto favorevole.

GIACOMO CHIAPPORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO CHIAPPORI. Signor Presidente, sembrava inopportuno ed inutile procedere nell'esame di questo testo unificato e invece oggi comprendiamo che forse non è così. Il decreto legislativo n. 114 del 1998 doveva disciplinare — così si diceva — il sistema delle vendite in liquidazione, sottocosto e quant'altro, invece ci troviamo a distanza di quasi due anni a non avere ancora una regolamentazione della materia. Noi abbiamo spinto in questa direzione, come è dimostrato dal fatto che una delle proposte di legge da cui è derivato il testo unificato è stata presentata dall'onorevole Caparini. Per quanto ci riguarda, la necessità di vietare la vendita sottocosto è una realtà; abbiamo esercitato pressioni in tal senso e sembra che oggi il Governo sia favorevole a far tornare il testo in Commissione, per esaminare la questione relativa al regolamento. Io credo che questa sia la strada giusta, però ritengo anche che nel regolamento — e mi riferisco a questo proposito alle parole del sottosegretario — si debba tenere conto del fatto che la vendita sottocosto deve essere vietata perché rappresenta un dramma per le piccole imprese, per tutti coloro che non possono sostenere il carico del sottocosto. È troppo facile per chi dispone di un forte capitale, magari derivante da accordi strani, vendere per un anno un prodotto a prezzo inferiore al costo, distruggendo la concorrenza, per poi godere dopo qualche tempo dei benefici di questo sistema.

Concordiamo quindi con l'ipotesi di tornare in Commissione e di attendere che il Governo ponga mano al regolamento. Era propria questa, infatti, la nostra intenzione: spingere il Governo ad emanare una disciplina che in due anni non aveva ancora adottato. Speriamo che ora il Governo non faccia la stupidaggine di non tener conto di questo testo, perché noi lo riporteremo in aula, in quanto riteniamo che la vendita sottocosto sia un'aberrazione per il mercato.

EUGENIO VIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUGENIO VIALE. Signor Presidente, vorrei per un momento tornare a spiegare ai colleghi la vera essenza del problema delle vendite sottocosto, che presenta due aspetti importanti. Il primo è quello della distribuzione, il secondo quello della produzione.

La vendita sottocosto normalmente viene effettuata dal punto vendita, dal supermercato, il quale vende sottocosto un prodotto ed usa il cosiddetto prezzo-civetta, che viene fortemente reclamizzato, per richiamare — come fa la civetta nei confronti delle allodole — i consumatori, ben sapendo che poi normalmente l'acquirente farà in quello stesso punto vendita la sua spesa complessiva, nell'ambito della quale la perdita per il prodotto venduto sotto costo verrà ammortizzata dall'introito derivante da tutti gli altri acquisti.

Non dobbiamo dimenticare che molte volte il punto vendita che reclamizza le offerte sottocosto, in genere un supermercato, puntualizza con una piccola frase che le offerte sono valide « fino ad esaurimento scorte ». Questo vuol dire che, molto spesso, già alle 10 della mattina il prodotto è esaurito. Quindi, la pubblicità riporta il prezzo sottocosto di un prodotto, il consumatore corre al punto vendita per acquistarlo, perché capisce che il prezzo è vantaggioso, ma alle 10 della mattina il prodotto è già esaurito: si crea un effetto positivo per il distributore,